



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Revocatoria, giudizio volto all'accoglimento dell'azione, credito meramente eventuale, sufficienza

Nell'ambito del giudizio volto all'eventuale accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., al giudice della revocatoria non viene richiesta una valutazione approfondita del merito della controversia, tale da consentire un accertamento circa la reale fondatezza del credito oggetto di tutela, essendo sufficiente la prospettazione di un credito meramente eventuale ai fini della proponibilità della domanda. infatti, l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.

NDR: ni argomento Cass s.u. n. 9440 del 2004, Cass. 5618/2018, 11755/2018, 5619/2016.

## Tribunale di Lecce, sentenza del 7.12.2020

...omissis...

L'esistenza del summenzionato diritto di credito, ancorché incerto e litigioso, posto a fondamento della domanda è dunque documentata.

Non sono invero meritevoli di condivisione le obiezioni avanzate da controparte circa l'impossibilità di qualificare detta situazione soggettiva in termini di diritto di credito o, quantomeno, di mera aspettativa, sulla base del rilievo che parte attrice avrebbe omesso di allegare e provare nel giudizio de quo gli elementi di fatto e di diritto idonei a far ritenere al Giudice della revocatoria che la situazione giuridica soggettiva azionata sia verosimilmente meritevole di tutela.

Come noto, nell'ambito del giudizio volto all'eventuale accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., al giudice della revocatoria non viene richiesta una valutazione approfondita del merito della controversia (valutazione riservata nel caso di specie al Tribunale di Bari), tale da consentire un accertamento circa la reale fondatezza del credito oggetto di tutela, essendo sufficiente la prospettazione di un credito meramente eventuale ai fini della proponibilità della domanda.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, "l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (Cass. Civ. sez. I 18.02.1998 n. 1712; Cass. Civ. 01/12678; Cass. Civ. 03/11471; Cass. Civ. 08/2002, Corte di Cassazione SS.UU sentenza n. 9440 del 2004, Cass. Civ. n. 5618/2018, Cass. Civ. n. 11755/2018).

Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., n. 20002/2008; n. 1893/12; n. 5619/2016; 23208/2016).

Nel caso di specie giova evidenziare che, visto quanto risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti dalla *omissis* S.r.l. (e.g., dal verbale di assemblea ordinaria del 17.03.2015, dall'ordinanza di demolizione prot. *omissis* del Comune di Nardò, nonché dalla relazione del C.T.U., Ing. *omissis*, da cui risulta la sussistenza di una percentuale di responsabilità in ordine ai danni cagionati al patrimonio sociale anche in capo al *omissis*, da imputarsi ad una non corretta amministrazione della società (v. pag 62 relazione) — non è peregrino ritenere che la domanda avanzata innanzi al Tribunale delle Imprese abbia una significativa percentuale di fondatezza.

Non vi sono dubbi nemmeno riguardo alla sussistenza del secondo elemento oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., ossia dell'eventus damni.

E' indubbio che la disposizione ad opera del Panico di gran parte del suo patrimonio immobiliare abbia comportato un serio pregiudizio per le ragioni creditorie della *omissis* S.r.l..

Anche a prescindere, infatti, da qualsivoglia considerazione in merito alla congruità — rispetto al valore di mercato dei cespiti immobiliari negoziati — del prezzo convenuto (trattasi di un importo complessivo di euro 175.000,00) ed effettivamente corrisposto dal dall'acquirente in favore dell'odierno convenuto, è di solare evidenza che la trasformazione di numerosi beni immobili, facenti parte del patrimonio della *omissis*, in una relativamente esigua somma di denaro possa costituire un ostacolo per l'eventuale soddisfacimento forzoso del credito vantato dalla *omissis* s.r.l. in caso di esito positivo del giudizio innanzi al Tribunale barese.

Ed invero, per giurisprudenza pacifica, "l'eventus damni, presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, comportando l'integrale depauperamento di quest'ultimo, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Infatti, il danno o il pericolo di danno può concernere anche solo la qualità dei beni, nel senso che detta qualità può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili — beni immobili — con beni distraibili, quali, come nel caso che qui occupa, il danaro." (ex plurimis, Cass. 7767 del 2007; Tribunale Arezzo, 03/02/2020, n.102)

Occorre invece soffermarsi brevemente sull'eccezione del convenuto secondo cui, poiché i due atti di compravendita per cui è causa sono stati stipulati rispettivamente nel 2016 e nel 2018, i presupposti di revocabilità degli stessi dovrebbero essere valutati separatamente e autonomamente (nello specifico, il primo atto sarebbe antecedente all'acquisto delle ragioni creditorie della Club. S. Isidoro s.r.l. da parte dell'attrice, sicché, al momento dell'acquisto, la garanzia patrimoniale del debitore già non comprendeva i beni immobili oggetto dell'atto di cui si chiede la revocatoria, donde l'impossibilità per quest'ultimo di diminuire le possibilità di soddisfazione del credito).

La cessione d'azienda è avvenuta infatti in data 15.06.2017, dunque ad un anno di distanza dal primo rogito, eseguito in data 12.09.2016, ragion per cui, secondo il debitore, è possibile escludere che detto atto dispositivo abbia arrecato un danno patrimoniale alle ragioni creditorie dell'odierna attrice, essendo i beni negoziati già fuoriusciti dal patrimonio del debitore.

La tesi non convince.

Ed invero, come statuito dall'art. 1263 c.c., "per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori." Secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza fra gli accessori di cui all'art. 1263 c.c. sono comprese anche le azioni giudiziarie dirette alla cognizione e alla soddisfazione del credito (ex multis, Cass. 28.11.1961 n. 2737 e 15.9.1999 n. 9823). Oggetto della cessione è non solo il diritto di credito isolatamente considerato, ma anche ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento, quali garanzie, privilegi ed azioni a tutela del diritto di relativo ceduto. Ne consegue che il cessionario del credito, tra i diritti derivanti dal contratto, acquista anche le azioni dirette a garantire la soddisfazione del diritto di credito ceduto, tra cui l'actio pauliana di cui all'art. 2901 c.c., trattandosi di un'azione avente finalità cautelare e conservativa, atta a conservare nella sua integrità, anche qualitativa, la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore.

Ciò posto, a nulla rileva la circostanza che il primo rogito sia stato eseguito antecedentemente alla cessione del credito in favore della [ME.CA.](#) s.r.l., essendo tale atto dispositivo comunque potenzialmente idoneo ad impedire o a rendere meno spedita la realizzazione del credito ceduto.

D'altro canto, i presupposti dell'azione devono essere valutati con riferimento alla data di insorgenza del credito e non con riferimento all'atto successivo di cessione di azienda (e connessa cessione dei crediti, compresi quelli controversi), atto che si inserisce in una vicenda traslativa derivativa inidonea a mutare i termini della questione in tema di presupposti dell'azione revocatoria.

Nel caso de quo, il credito in questione esisteva già al momento del compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole, ragion per cui non vi è dubbio che la stipula del primo rogito sia stata idonea a ridurre la possibilità di soddisfare il credito oggetto di cessione, soprattutto considerando che la cessione del credito comporta soltanto una modificazione soggettiva di un rapporto contrattuale che per il resto rimane immutato.

Per tutte le suesposte ragioni, deve ritenersi l'idoneità di entrambi atti dispositivi a pregiudicare l'interesse del creditore con conseguente configurabilità dell'elemento oggettivo dell'eventus damni.

Passando invece alla disamina relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo al *omissis*, si osserva quanto segue.

Il presente giudizio ha ad oggetto degli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, ragion per cui è sufficiente la semplice consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio alla società creditrice, rendendo meno agevole l'eventuale soddisfazione in via esecutiva del credito, essendo in questi casi l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore (e, nel caso di atto a titolo oneroso, nel terzo) di tale pregiudizio, senza che assuma rilevanza alcuna l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, riducendo la consistenza del patrimonio a danno della creditrice (ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16221).

Nella specie la consapevolezza del debitore può essere dedotta innanzitutto dal profilo temporale:

entrambi gli atti dispositivi sono stati stipulati in occasioni di specifiche scansioni processuali del giudizio di merito sull'accertamento del credito. Il primo atto, dopo l'ammissione della CTU finalizzata all'accertamento della responsabilità dell'amministratore, il secondo, dopo l'espletamento delle operazioni peritali che, sotto il profilo tecnico demandato, lasciavano intravedere la sussistenza di profili di responsabilità del *omissis*.

Inoltre, la consapevolezza è desumibile anche dall'intrinseca natura degli atti di disposizione posti in essere dal debitore, aventi ad oggetto una parte significativa del compendio immobiliare di sua proprietà, di cui è stata disposta la vendita a favore della società *omissis* S.r.l., la cui compagine sociale è rappresentata da soggetti legati al *omissis* da stretti rapporti di parentela (trattandosi, nello specifico, della moglie, di due figli e di due nuore del debitore).

Da ultimo, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del terzo, giova ricordare che, per giurisprudenza ormai consolidata, la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1286).

Nel caso de quo, il fatto che il debitore sia legato ai terzi acquirenti da vincolo parentale – essendo rispettivamente, marito, padre e cognato di questi ultimi – impedisce al giudicante di ritenere che tale rapporto di parentela abbia valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non sia di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" dei soci della *omissis* S.r.l., e ciò per due ordini di ragioni: *omissis*. Tanto basta a ritenere sussistente l'elemento del consilium fraudis anche in capo ai terzi acquirenti.

Alla luce di quanto chiarito e considerato, attesta la sussistenza nel caso di specie di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., gli atti di disposizione posti in essere dal *omissis* in favore della *omissis* dovranno essere dichiarati inefficaci nei confronti della *omissis* S.r.l.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara l'inefficacia nei confronti di *omissis* S.r.l., dell'atto *omissis*; dichiara l'inefficacia nei confronti di *omissis* S.r.l., dell'atto *omissis*; condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in 574,00 per spese ed € 12.000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

